



Università
degli Studi di
Messina

CENTRO EUROPEO DI STUDI SU MITO E SIMBOLO (C.E.S.Mi.S.)

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, le modalità di organizzazione interna ed il funzionamento del Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo (C.E.S.Mi.S.), di seguito indicato come “Centro”.
2. Il Centro si configura come un Centro di ricerca e di servizio di interesse generale, ai sensi dell’art. 41 dello Statuto di Ateneo e dell’art. 30 del Regolamento Generale dell’Ateneo.
3. Il Centro ha sede presso i locali ad esso assegnati dall’Ateneo.
4. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo.

Art. 2 – Finalità ed attività del Centro

1. Il Centro persegue il fine istituzionale di promuovere, organizzare, coordinare e svolgere attività di ricerca, di formazione scientifica e di consulenza, nell’ambito dei fenomeni, delle dinamiche e dei comportamenti che coinvolgono le dimensioni simboliche, avendo anche particolare attenzione alle connessioni ed interdipendenze tra campi di studio scientifico-naturalistico e scienze della cultura.
2. In particolare, l’attività del Centro si effettuerà mediante:
 - a. l’attività di ricerca e d’analisi, l’approfondimento teorico e metodologico;
 - b. la raccolta di materiale bibliografico, documentario, strumentale, multimediale, per la realizzazione di un archivio a disposizione di enti e di singoli studiosi;
 - c. l’organizzazione di conferenze, convegni, master, corsi specialistici sia di formazione scientifica che di aggiornamento o di carattere meramente didattico, nonché di perfezionamento post-universitario;
 - d. la realizzazione e diffusione di prodotti editoriali e materiale divulgativo attinenti agli scopi del Centro;
 - e. l’assunzione di ogni altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini istituzionali.
3. Il Centro, inoltre, si propone come punto di riferimento e di convergenze di interessi scientifico-culturali per altri enti pubblici e privati che coltivino studi ed attività nel campo della simbolica.
4. I fini anzidetti possono essere perseguiti anche in collaborazione con Università o Facoltà universitarie, Istituti, Dipartimenti, Centri interdipartimentali, Istituzioni pubbliche o Enti privati, nazionali o internazionali aventi medesime finalità o i cui fini regolamentari e/o le attività svolte siano funzionali alle attività del Centro, come pure con singoli studiosi qualificati.

Art. 3 – Adesioni al Centro

1. Al Centro possono aderire:
 - a. professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Messina;

- b. studiosi/esperti esterni, impegnati in settori di ricerca e in attività scientifiche connesse e/o inerenti a quelle di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 2. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.
- 3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo, laureandi, specializzandi, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche e private.

Art. 4 – Organi del Centro

- 1. Sono organi del Centro:
 - il Direttore;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente onorario.

Art. 5 – Direttore

- 1. Il Direttore, scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo appartenenti al Centro, è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, ed è nominato con decreto rettorale. Dura in carica 3 anni e può essere confermato anche consecutivamente una sola volta. Può designare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vice Direttore, che lo supplisce in caso di assenza o impedimenti.
- 2. Il Direttore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività, garantendo il rispetto delle finalità istituzionali dello stesso;
 - b. convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni assunte;
 - c. dispone l'utilizzo delle attrezzature, dei beni e dei servizi del Centro e ne cura il buon funzionamento;
 - d. propone le iniziative da assumere per il perseguimento delle finalità del Centro ed elabora le linee di indirizzo delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - e. presenta al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti;
 - f. propone al Consiglio Direttivo la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro;
 - g. stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Comitato tecnico-scientifico e giusta approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento Generale di Ateneo;
 - h. stipula le convenzioni e/o i contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
 - i. presenta al Consiglio Direttivo la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro, da inoltrare agli organi di governo dell'Ateneo;
 - j. adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva alla loro adozione;
 - k. designa, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vice Direttore che lo supplisce in caso di impedimenti o di assenza;
 - l. propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione, la nomina del Presidente onorario;
 - m. esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del Centro è composto dal Direttore e da quattro membri, nominati dal Senato Accademico dell'Ateneo su proposta del Rettore, tra i docenti e i ricercatori del Centro appartenenti all'Università degli studi di Messina, nonché tra gli esperti esterni aderenti al Centro, in possesso di adeguate competenze nelle tematiche oggetto dell'attività del Centro. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni rinnovabili.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, previa convocazione del Direttore, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario o su specifica richiesta della maggioranza dei componenti. È ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio e/o video-conferenza, secondo le disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo che disciplina lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.
3. L'avviso di convocazione è disposto dal Direttore per via telematica almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto.
4. L'adunanza è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo del Centro. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberativo del Centro. Esso ha il compito di:
 - a. deliberare sulle domande di adesione al Centro;
 - b. approvare le iniziative per il perseguimento dei fini regolamentari e le linee di indirizzo delle attività del Centro proposte dal Direttore, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d.;
 - c. approvare il piano di sviluppo delle attività ed il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;
 - d. deliberare le richieste di finanziamento per la realizzazione delle finalità del Centro;
 - e. approvare la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento Generale di Ateneo;
 - f. approvare la stipula di convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
 - g. approvare la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro, da inoltrare agli organi di governo dell'Ateneo;
 - h. ratificare, nella prima seduta utile successiva alla loro adozione, i provvedimenti indifferibili adottati dal Direttore in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro, a norma dell'art. 5, comma 2, lett. j.;
 - i. deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore;
 - j. nominare un Presidente onorario.

Art. 7 - Presidente onorario

1. La carica di Presidente onorario è eventuale e può essere attribuita dal Consiglio Direttivo del Centro, su proposta del Direttore, ad un esperto, anche esterno all'Ateneo, in possesso di specifiche competenze e comprovata qualificazione nelle materie di interesse del Centro. La carica dura cinque anni rinnovabili una sola volta, può essere revocata dal Consiglio Direttivo del Centro e non comporta alcuna retribuzione o indennità.
2. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.
3. Il Presidente onorario:
 - a. può rappresentare il Centro in occasione di eventi e contesti istituzionali (partecipazione a convegni, presentazione di volumi, ecc.) fatte salve le competenze del Direttore del Centro e del Rettore;

- b. propone le iniziative scientifiche ed elabora progetti di sviluppo dell'attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Finanziamento del Centro

1. Il Centro dispone di fondi derivanti da:
 - a. finanziamenti concessi da enti e organismi pubblici e privati;
 - b. finanziamenti a qualunque titolo ottenuti per specifici programmi di formazione e ricerca;
 - c. eventuali assegnazioni straordinarie da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - d. proventi dei servizi resi;
2. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici amministrativi dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art. 9 – Personale del Centro

1. Per l'adempimento delle proprie finalità istituzionali il Centro potrà avvalersi di unità di personale tecnico-amministrativo con il compito di supportare il Direttore nella gestione del Centro. Tali unità sono individuate fra il personale già strutturato dell'Ateneo e sono assegnate al Centro dal Direttore Generale dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 10 – Modifiche al Regolamento e scioglimento del Centro

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.
2. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze. Lo scioglimento del Centro è decretato dal Rettore.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.